



COMUNE DI GENOVA

199 DIREZIONE POLITICHE CULTURALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 30 del 02/07/2026

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEGLI ARTISTI DI STRADA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 37/2024.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 30 del 02 luglio 2026.

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Città, Indirizzo e controllo delle Istituzioni culturali, Giacomo Montanari;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti;

Premesso che:

- il Comune di Genova, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione, promuove lo sviluppo della cultura e della libertà dell'arte, assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino;

- il Comune di Genova riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con le modalità previste da apposito regolamento;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17 febbraio 2004 è stato approvato il

Regolamento per l'Arte di Strada;

- tale Regolamento è stato successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21 marzo 2017;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 19 luglio 2024 è stato approvato un nuovo Regolamento per l'arte di strada con contestuale abrogazione del precedente testo in vigore;

Premesso altresì che:

- il Comune di Genova riconosce l'arte di strada quale espressione culturale contemporanea diffusa, capace di contribuire alla valorizzazione del territorio e alla vitalità degli spazi pubblici;
- il territorio comunale, in particolare il Centro Storico, il Porto Antico e le principali direttrici turistiche, è caratterizzato da elevati flussi pedonali e rilevanti vincoli storico-artistici e urbanistici;
- risulta necessario aggiornare la disciplina vigente al fine di temperare la libertà di espressione artistica con le esigenze di sicurezza, quiete pubblica, decoro urbano e sostenibilità;

Considerato che:

- l'attuale regolamentazione necessita di maggiore chiarezza operativa e uniformità applicativa, anche in relazione all'evoluzione delle pratiche artistiche di strada;
- emerge l'esigenza di semplificare le procedure amministrative a carico degli artisti, favorendo strumenti digitali e modalità snelle di accesso agli spazi pubblici;
- risulta prioritario garantire la tutela dei residenti e dei commercianti, in particolare nelle aree ad alta densità abitativa, attraverso un'adeguata regolazione delle emissioni sonore e delle fasce orarie;

Ritenuto pertanto opportuno:

- procedere all'aggiornamento del Regolamento comunale sull'arte di strada, individuando indirizzi strategici che orientino la revisione normativa;
- di promuovere un equilibrio tra valorizzazione culturale, attrattività turistica e tutela del contesto urbano e socioeconomico;
- di favorire un sistema regolatorio chiaro, inclusivo e sostenibile;

Considerato quindi, in funzione di quanto sopra esposto, necessario modificare in parte il Regolamento per l'arte di strada del Comune di Genova prevedendo in particolare alcuni interventi su:

1. Distinzione tra disciplina generale e disciplina speciale (Area UNESCO – Palazzi dei Rolli) con una strutturazione del regolamento articolata in Disciplina generale, applicabile all'intero territorio comunale, contenente definizioni, condizioni di esercizio dell'arte di strada, limiti generali (sicurezza, decoro, emissioni sonore), orari, modalità operative e prescrizioni standard e in Disciplina speciale per l'Area UNESCO "Palazzi dei Rolli", comprendente il Centro Storico riconosciuto dall'UNESCO, caratterizzata da maggiori tutele in ragione del valore storico-artistico,

regolazione più puntuale delle postazioni, limiti più stringenti su amplificazione, durata e distanza tra artisti, eventuale contingentamento numerico delle presenze;

2. Revisione e articolazione degli orari (distinzione stagionale) prevedendo una rimodulazione organica degli orari di esercizio delle attività di arte di strada, introducendo distinzione tra periodo estivo e periodo invernale, fasce orarie differenziate, più ampie nella stagione estiva e più contenute in quella invernale, possibilità di deroghe in occasione di eventi o iniziative promosse o patrocinate dal Comune;

3. Disciplina specifica delle postazioni nell'Area UNESCO per le quali è previsto che le postazioni che saranno individuate dalla Giunta Comunale per gli artisti di strada non siano libere, ma individuate puntualmente, con un sistema di rotazione temporale, assegnazione o prenotazione (anche digitale);

4. Istituzione di un Tavolo di coordinamento permanente sull'arte di strada, con funzioni consultive, composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, Polizia Locale, rappresentanze degli artisti di strada, associazioni di residenti e operatori economici con le seguenti funzioni:

- esprimere pareri e proposte su eventuali modifiche e aggiornamenti del regolamento;
- supportare l'Amministrazione nella definizione delle linee applicative;
- contribuire alla valutazione dell'impatto delle attività di arte di strada;
- proporre l'individuazione e l'aggiornamento delle postazioni nell'Area UNESCO;

5. Approvazione delle postazioni in Area UNESCO con atto di Giunta che definisca l'elenco e la localizzazione delle postazioni aggiornato mediante specifica deliberazione della Giunta comunale che tenga conto delle indicazioni e di pareri del Tavolo di coordinamento e degli uffici competenti;

Considerato pertanto che la modifica introduce un sistema più chiaro e differenziato, fondato su:

- distinzione territoriale (generale vs UNESCO),
- migliore regolazione dei tempi (estate/inverno),
- governance partecipata (Tavolo stakeholder),
- pianificazione puntuale delle postazioni nell'area più sensibile della città;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Daniele D'Agostino, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del d. lgs. 267/2000 smi;

Dato atto altresì che la proposta è stata vagliata dalla Segreteria Generale che ha suggerito alcune modifiche al testo del Regolamento per migliorarne la formulazione e che tali modifiche sono state recepite;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Per i motivi espressi in premessa

LA GIUNTA

PROPONE

al Consiglio Comunale

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento dell'Arte di Strada del Comune di Genova riportate nell'allegato "A" testo a fronte, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del testo coordinato del Regolamento dell'Arte di Strada a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento, di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, gli eventuali oneri che ne potranno derivare saranno comunque ricompresi nei limiti delle risorse iscritte a bilancio.



COMUNE DI GENOVA

199 DIREZIONE POLITICHE CULTURALI	PDL 238 DEL 23/06/2026
--	-------------------------------

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEGLI ARTISTI DI STRADA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 37/2024.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Allegato "A" Regolamento dell'Arte di Strada testo a fronte
Allegato "B" Regolamento dell'Arte di Strada nuovo testo
Perimetro Unesco

Il Direttore di Area Organizzazione, Servizi
Culturali ed Educativi
Dottoressa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA	REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA
Art. 1. OGGETTO E DEFINIZIONI	Art. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI
<p>1.1 Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Genova.</p>	INVARIATO
<p>1.2 Ai fini del presente Regolamento, per arte di strada si intende qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto "a cappello". Ad esclusivo esempio e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di: acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one-man-band, street-band, madonnari, dream painters, spray painters.</p>	INVARIATO
<p>1.3 Per mestiere artistico di strada si intende qualsiasi forma di attività artistica e creativa propria delle arti, svolta individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico finalizzata alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori, esoterici.</p>	INVARIATO

<p>1.4 Il Comune di Genova intende pertanto</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni attraverso l'arte di strada • contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti; • rendere la città attrattiva in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio; • promuovere l'emersione di giovani talenti; • promuovere la realizzazione di iniziative, rassegne e festival dedicato all'arte di strada. <p>1.5 Il presente Regolamento non si applica per le iniziative promosse dal Comune di Genova</p> <p>Art. 2 PRINCIPI</p> <p>Il Comune di Genova, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione, promuove lo sviluppo della cultura e della libertà dell'arte. Assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.</p> <p>Art.3 CAMPO DI APPLICAZIONE</p> <p>3.1 Il presente Regolamento si applica alle categorie d'attività integranti le arti di strada, come definite al punto 1.2. Nelle esibizioni non possono essere utilizzati animali.</p>	<p>4. Il Comune di Genova intende pertanto</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni attraverso l'arte di strada • contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti; • rendere la città attrattiva in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio; • promuovere l'emersione di giovani talenti; • promuovere la realizzazione di iniziative, rassegne e festival dedicati all'arte di strada. • favorire la realizzazione di iniziative, rassegne e festival dedicati all'arte di strada, anche in collaborazione con i nove Municipi, promuovendo una distribuzione equilibrata e condivisa di questa disciplina sull'intero territorio cittadino. <p>INVARIATO</p> <p>Art. 2 PRINCIPI</p> <p>INVARIATO</p> <p>Art.3 CAMPO DI APPLICAZIONE</p> <p>1 Il presente Regolamento si applica alle categorie d'attività integranti le arti di strada, come definite al punto 1.2.</p> <p>1.1 Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio del Comune di</p>
--	--

<p>3.2 Il presente Regolamento non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private;b) agli esercenti spettacolo viaggiante;c) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 T.U.L.P.S.;d) alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico- espressivo;e) ai mestieri di strada. <p>Art.4 SOGGETTI DESTINATARI</p> <p>Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche/professionali svolgano arti di strada o rendano espressioni artistiche di strada come indicato al precedente art. 1.2</p>	<p>Genova fatte salve alcune norme speciali per quanto riguarda le aree di cui all'art.7bis.;</p> <p>2 INVARIATO</p> <p>Art.4 SOGGETTI DESTINATARI INVARIATO</p> <p>ART. 4 BIS NORME GENERALI</p> <p>1 L'esercizio delle arti in strada è interdetto di norma a una distanza inferiore a metri 5 dall'accesso e a metri 2 dal resto del corpo dell'edificio di:</p> <ul style="list-style-type: none">• immobili pubblici e privati;• attività economiche ed eventuali loro pertinenze;• monumenti e aree o luoghi di particolare rilevanza storico-artistica o ambientale. <p>2 L'esercizio delle arti di strada con emissione sonora è interdetto nelle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none">• a una distanza inferiore a 40 metri dal perimetro dei luoghi di culto sempre nell'Area UNESCO, di cui all'art. 7 bis; nel restante territorio comunale tale distanza
---	--

può essere ridotta a 15 metri, esclusivamente nei periodi in cui non si svolgono funzioni religiose;

- a una distanza inferiore a 30 metri dalle strutture ospedaliere e di degenza;
- a una distanza inferiore a 30 metri da cimiteri, edifici scolastici e universitari e biblioteche nell'orario di apertura;

2.1 Per gli ambiti della città fuori dall'area UNESCO è consentita, previa registrazione dell'artista, con le seguenti distanze:

a) per le esibizioni con "nessuna emissione" e "bassa emissione" a 70 metri l'una dall'altra;

b) per le esibizioni con "media emissione" e "alta emissione" a 150 metri l'una dall'altra.

3 In prossimità e sotto i portici, porticati, archi, archivolti e gallerie è consentita l'arte di strada di bassa e nessuna emissione sonora, così come definite al successivo art. 5 bis comma 5; in quelli antistanti i teatri e gli edifici dedicati alla diffusione della cultura, musicale e non, è consentita l'arte di strada di bassa e nessuna emissione sonora durante gli spettacoli e le attività.

4 La superficie di occupazione per ciascuna postazione non può superare i 10 mq.

5 La performance dovrà iniziare nel momento coincidente con il compimento dell'unità oraria e comunque dovrà sempre terminare allo scoccare dell'ora esatta.

6 Non è consentito svolgere contemporaneamente un mestiere artistico espressivo e un'esibizione di arte di strada.

7 Il Comune può prevedere specifiche

indicazioni per artisti itineranti o per eventi specifici, esclusivamente a seguito di richiesta pervenuta ai competenti uffici e fermo restando il pieno rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento.

8 L'Amministrazione, in particolari condizioni di necessità e/o urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari e/o concomitanti, può in ogni momento apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle arti di strada.

9 La Giunta può specificare i criteri restrittivi e le aree in cui è interdetto l'esercizio delle arti di strada.

10 L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

11 Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi od assimilabili.

12 Negli spazi della Metropolitana è consentita l'arte di strada di bassa e media emissione, oltre a quella senza emissione così come definite all'art. 5 bis comma 5. Sulla base di verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate, il Comune, in accordo con AMT, può prevedere specifiche disposizioni per tali spazi.

Art. 5 AREE DISPONIBILI

ABROGATO

~~5.1 L'esercizio dell'arte di strada è consentito esclusivamente, previo rilascio di titolo concessorio, nelle postazioni individuate dalla Giunta comunale con specifico provvedimento. Per ogni postazione sono individuati giorni ed orari di disponibilità nel rispetto dei limiti indicati dal presente Regolamento.~~

~~5.2 L'esercizio delle arti di strada è interdetto nelle seguenti aree del territorio cittadino:~~

~~— a una distanza inferiore a 5 metri dall'accesso e di 2 metri dal resto del corpo dell'edificio di:~~

- ~~i) immobili pubblici e privati;~~
- ~~ii) attività economiche ed eventuali loro pertinenze;~~
- ~~iii) monumenti e aree o luoghi di particolare rilevanza storico-artistica o ambientale.~~

~~Nei provvedimenti di istituzione delle postazioni predeterminate, previo parere della competente polizia Locale, la distanza di metri 2 potrà essere disattesa, a salvaguardia della circolazione stradale e degli utenti della strada.~~

~~L'esercizio delle arti di strada con emissione sonora è interdetto nelle seguenti aree del territorio cittadino:~~

- ~~I) a una distanza inferiore a 40 metri dal perimetro di luoghi di culto;~~
- ~~II) a una distanza inferiore a 30 metri dalle strutture ospedaliere e di degenza;~~
- ~~III) a una distanza inferiore a 30 metri da cimiteri, edifici scolastici e universitari e biblioteche nell'orario di apertura;~~

~~In prossimità e sotto i portici, porticati, archi, archivolti e gallerie è consentita l'arte di strada di sola bassa emissione sonora, oltre a quella senza nessuna emissione così come definite al successivo art. 7.3, in quelli antistanti i teatri e gli edifici dedicati~~

Art. 5 AREE DISPONIBILI

ABROGATO

~~alla diffusione della cultura musicale è consentito l'uso di strumenti di amplificazione sonora aventi potenza massima pari a 5 watt.~~

~~5.3 La Giunta può specificare i criteri restrittivi e le aree in cui è interdetto l'esercizio delle arti di strada, di cui al comma precedente.~~

~~5.4 L'elenco delle postazioni disponibili, di cui al comma 1 del presente articolo, viene approvato con provvedimento della Giunta Comunale. I Municipi, i comitati cittadini e le associazioni rappresentative delle arti di strada possono sullo stesso sottoporre proposte~~

~~5.5 L'elenco delle postazioni di cui al comma 1 potrà essere aggiornato dalla Giunta comunale sulla base di verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate, tenuto conto anche delle proposte del Consiglio Comunale, dei Municipi, i comitati cittadini e associazioni rappresentative delle arti di strada.~~

~~5.6 La superficie di occupazione per ciascuna postazione non può superare i 10 mq, salvo diverse specificazioni.~~

~~5.7 L'Amministrazione, in particolari condizioni di necessità e/o urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari e/o concomitanti, può in ogni momento apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle arti di strada~~

ART. 5 BIS MODALITÀ E ORARI

1 Le arti di strada devono essere svolte con una durata della performance pari a un massimo di 60' minuti, nel medesimo luogo.

L'artista potrà esibirsi nella stessa postazione da un minimo di uno ad un massimo di quattro giorni consecutivi per ciascuna settimana, e per non più di un'ora al giorno.

2 Le arti di strada devono essere realizzate nelle seguenti fasce orarie:

**a) esibizioni senza emissioni sonore:
tra le ore 10:00 e le ore 22:00;**

b) esibizioni con emissioni sonore:

**nel periodo 1° aprile - 30 ottobre
tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra
le ore 16:00 e le ore 20:00 e fino
alle ore 22:00 nel periodo estivo;**

**nel periodo 1° novembre – 31
marzo tra le ore 10:00 e le ore
13:00, tra le ore 16:00 e le ore
19:00;**

c) lungomari:

- nel periodo 1° aprile - 30 ottobre:
tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra
le ore 16:00 e le ore 20:00 e fino
ore 23:00 nel periodo estivo;**
- nel periodo 1° novembre – 31
marzo tra le ore 10:00 e le ore
13:00, tra le ore 16:00 e le ore
19:00;**

d) Perimetro UNESCO:

- nel periodo 1° aprile - 30 ottobre
tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra
le ore 16:00 e le ore 20:00;**
- nel periodo 1° novembre – 31
marzo tra le ore 10:00 e le ore
13:00, tra le ore 16:00 e le ore
19:00;**

**Per specifiche postazioni, ricomprese
nelle aree indicate all'art.7bis, la Giunta
comunale può prevedere orari diversi,
più restrittivi.**

**3 Le arti di strada devono essere svolte
per mezzo di modeste attrezzature
mobili e nel rispetto:**

- delle norme relative
all'inquinamento acustico e**

ambientale per quanto applicabili alla fattispecie;

- **della normale circolazione stradale e pedonale;**
- **del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;**
- **del mantenimento della pulizia e decoro del suolo;**
- **delle infrastrutture ed arredi presenti.**

4 Le attività si svolgono:

- a) senza che nella postazione sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria e senza che nella postazione siano collocati manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità, ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata e/o le opere esposte;**
 - b) senza l'esercizio di alcuna attività di natura commerciale, esclusa l'autopromozione nel rispetto delle normative vigenti;**
 - c) senza attuare atti contrari alla pubblica decenza;**
 - d) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;**
 - e) lasciando l'area – al termine dell'esibizione – pulita e libera da oggetti o cose;**
 - f) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;**
-

g) senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili, bensì con un allestimento precario ed estemporaneo ad uso dell'artista;

h) senza utilizzo di animali;

i) per l'esercizio della tecnica dello "spray painting" devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche:

relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", è richiesto l'utilizzo di prodotti non indelebili e che comunque non danneggino i selciati;

è vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente punto è fatto obbligo all'artista di dotarsi di teli ignifughi e altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali.

5. Le emissioni sono definite con le seguenti diciture:

a) "nessuna emissione": esibizioni senza nessuna emissione musicale, vocale e parlata (mimi, statue viventi e simili);

b) "bassa emissione": esibizioni con strumenti acustici e/o parlato e/o canto senza amplificazione, con l'eccezione di percussioni,

strumenti a mantice e strumenti a fiato;

- c) **“media emissione”**: esibizioni con amplificazione a livello sonoro contenuto, senza generatori, tali da non disturbare la quiete pubblica anche in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante e comunque con l’ausilio di amplificatori massimo 50 watt complessivi e con l’esclusione di percussioni, strumenti a mantice, strumenti a fiato categoria ottoni e sassofono;
- d) **“alta emissione”**: esibizioni con amplificazione a livello sonoro più elevato, senza generatori, tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, anche in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante e comunque con l’ausilio di amplificatori massimo 100 watt complessivi;

Art. 6 CANONE UNICO PATRIMONIALE

Per le espressioni artistiche di strada realizzate ai sensi del presente Regolamento non è dovuto il canone unico patrimoniale in quanto non si realizza il presupposto impositivo

Art. 6 CANONE UNICO PATRIMONIALE INVARIATO

**Art. 7 MODALITÀ E ORARI DI
OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO**

~~ABROGATO~~

~~7.1 In ogni postazione, le arti di strada devono essere svolte con una durata della performance pari a un massimo di 60 minuti. La performance dovrà comunque sempre terminare allo scoccare dell'ora esatta, indipendentemente dall'orario di inizio. Le arti di strada devono essere realizzate nelle seguenti fasce orarie:~~

- ~~a) esibizioni senza emissioni sonore:
tra le ore 10:00 e le ore 22:00;~~
- ~~b) esibizioni con emissioni sonore: tra
le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le
ore 15:00 e le ore 17:00, tra le ore
19:00 e le ore 22:00.~~

~~Per specifiche postazioni, il Comune può prevedere orari diversi.~~

~~Le arti di strada devono essere svolte nella postazione assegnata, per mezzo di modeste attrezzature mobili e nel rispetto:~~

- ~~1. delle norme relative all'inquinamento
acustico e ambientale.~~
- ~~2. della normale circolazione stradale e
pedonale;~~
- ~~3. del mantenimento del libero accesso
agli esercizi commerciali, agli
immobili pubblici e privati;~~
- ~~4. del mantenimento della pulizia e
decoro del suolo;~~
- ~~5. delle infrastrutture ed arredi presenti.~~

~~7.2 Le attività di cui al comma 1 si svolgono:~~

- ~~a) senza che nella postazione sia
veicolato alcun messaggio o
promozione pubblicitaria e senza
che nella postazione siano collocati~~
-

**Art. 7 MODALITÀ E ORARI DI
OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO**

ABROGATO

manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità, ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata e/o le opere esposte;

2. senza l'esercizio di alcuna attività di natura commerciale, esclusa l'autopromozione nel rispetto delle normative vigenti;

3. senza porre in essere turpiloqui;

4. tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;

5. lasciando l'area al termine dell'esibizione pulita e libera da oggetti o cose;

6. sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;

7. senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili, bensì con un allestimento precario ed estemporaneo ad uso dell'artista;

8. senza utilizzo di animali;

9. per l'esercizio della tecnica dello "spray painting" devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche;

10. relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", è richiesto l'utilizzo di prodotti non indelebili e che comunque non danneggino i selciati;

11. è vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934; i mangiafuoco e coloro che si

~~esibiscono — utilizzando — fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all'artista di dotarsi di teli ignifughi e altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali.~~

~~7.3 Le emissioni sono definite con le seguenti diciture:~~

- ~~a) “nessuna emissione”: esibizioni senza nessuna emissione musicale, vocale e parlata (mimi, statue viventi e simili);~~
- ~~b) “bassa emissione”: esibizioni con strumenti acustici e/o parlato e/o canto senza l'ausilio di amplificatori, con l'eccezione di percussioni, strumenti a mantice e strumenti a fiato categoria ottoni e sassofono;~~
- ~~c) “media emissione”: esibizioni con l'ausilio di amplificatori massimo 10 Watt complessivi e senza generatori, con l'eccezione di percussioni, strumenti a mantice, strumenti a fiato categoria ottoni e sassofono;~~
- ~~d) “alta emissione”: esibizioni con l'ausilio di amplificatori tra i 10 Watt e gli 80 watt complessivi e senza generatori; esibizioni con strumenti quali percussioni, strumenti a mantice, strumenti a fiato categoria ottoni e sassofono.~~

~~La potenza watt degli amplificatori deve in tutti i casi essere chiaramente verificabile~~

~~7.4 Al fine di garantire l'equa fruizione degli spazi, la tutela delle diverse forme dell'arte di strada, l'avvicendamento delle discipline~~

~~artistiche, deve essere garantita negli spazi e negli orari individuati, l'alternanza oraria tra le forme espressive dell'arte di strada con emissione acustica e senza emissione acustica, di cui al precedente comma. In caso di mancata prenotazione di una o più fasce orarie da parte delle attività senza emissione acustica, le stesse non potranno essere prenotate dalle attività con emissione acustica.~~

~~7.5 Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento non può essere sub-concesso essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarati essere componenti del gruppo artistico.~~

~~7.6 L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.~~

~~7.7 Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi ed assimilabili.~~

~~7.8 Negli spazi della Metropolitana è consentita l'arte di strada di bassa e media emissione, oltre a quella senza emissione così come definite all'art. 7.3. Sulla base di verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate, la Giunta Comunale, in accordo con AMT, può prevedere specifiche disposizioni per tali spazi.~~

ART 7 BIS NORME SPECIALI AREA UNESCO

1 Oltre a quanto previsto art. 4 bis,

<p>Art. 8 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI</p> <p>ABROGATO</p> <p>8.1 È sempre consentita all'Amministrazione comunale la revoca della concessione.</p> <p>8.2 La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento delle</p>	<p>l'esercizio dell'arte di strada nelle aree ricomprese nel Sito Unesco "Le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli" individuate come da cartina allegata al presente regolamento, è consentito esclusivamente, previo rilascio di titolo concessorio non trasferibile.</p> <p>2 L'elenco delle postazioni disponibili viene approvato e periodicamente aggiornato con provvedimento della Giunta Comunale, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 4 bis comma 1, previo parere con natura facoltativa della Direzione di Area Corpo Polizia Locale, sulla base delle valutazioni e delle verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate, tenuto conto delle proposte del Tavolo di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 12 bis.</p> <p>3 Per ogni postazione con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 sono individuati giorni ed orari di disponibilità nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 5 bis del presente Regolamento.</p> <p>4 L'arte di strada è consentita nell'area del cui presente articolo nelle postazioni individuate nella delibera DCG 102 del 29/08/2024, fino all'emanazione del nuovo provvedimento come indicato al comma 2.</p> <p>Art. 8 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI</p> <p>ABROGATO</p>
--	--

~~attività previste dal presente Regolamento può variare, a seconda della richiesta, da un minimo di uno ad un massimo di quattro giorni consecutivi, cambiando ogni ora postazione. Dette attività possono essere esercitate nello stesso luogo per un periodo di tempo non superiore ad un'ora, come definito all'art. 7.1, e, comunque, per non più di quattro volte in una settimana nella medesima postazione.~~

~~8.3 Sono consentite un numero massimo di quaranta esibizioni al mese, anche non consecutive. Per specifiche postazioni, il Comune può prevedere limitazioni diverse.~~

~~8.4 Sono consentite esibizioni artistiche di gruppo polifoniche. Per specifiche postazioni, il Comune può prevedere limitazioni diverse.~~

~~Il Comune può prevedere specifiche indicazioni per artisti itineranti o per eventi specifici, esclusivamente a seguito di richiesta pervenuta ai competenti uffici e fermo restando il pieno rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento~~

~~8.5 Non è consentito svolgere contemporaneamente un'attività espressiva e un mestiere artistico di strada. È legittimo lo svolgimento negli spazi assegnati di diverse attività espressive di arte di strada nel contesto della stessa esibizione, purché ciò sia dichiarato al momento della prenotazione~~

~~8.6 Gli spazi e gli orari di esibizione devono essere prenotati dal richiedente che specificherà i propri dati personali e i dati degli eventuali altri componenti del gruppo artistico, su apposita App. In sede di prima prenotazione di ogni anno solare, il richiedente dovrà anche specificare la tipologia, le modalità di esecuzione della propria attività. Sono ammesse attività~~

~~diverse per uno stesso artista.~~

~~8.7 In sede di prenotazione, il richiedente dovrà indicare la tipologia di emissione, di cui all'art. 7, comma 3 del presente Regolamento. Il Comune può comunque valutare, al momento della prenotazione o anche successivamente, il tipo di emissione dell'esibizione.~~

~~8.8 Nel caso di esercizio abusivo delle arti di strada e cioè di attività svolta in violazione delle norme del presente Regolamento, qualora vengano contestate tre violazioni del presente Regolamento in un anno, non sarà consentito per cinquanta giorni dalla data dell'ultima contestazione accedere alla procedura di autorizzazione.~~

~~8.9 Nel caso di accertata assenza dell'artista di strada nello spazio e negli orari assegnati, i soggetti competenti al controllo annoteranno tale circostanza. Nel caso in cui l'assenza venisse, senza alcuna motivata segnalazione da parte dell'artista all'Amministrazione comunale, accertata per tre volte in un anno, l'artista non potrà effettuare nuove prenotazioni per il periodo di cinquanta giorni dalla contestazione dell'assenza. Per l'erogazione delle sanzioni si applicano i principi di proporzionalità delle sanzioni~~

~~8.10 Il Comune assegna agli artisti di strada specifici spazi e precise fasce orarie di esibizione, a fronte di regolare prenotazione da parte dell'artista o del gruppo, in considerazione delle richieste dei medesimi, degli spazi/postazioni disponibili e delle relative caratteristiche ambientali, delle fasce orarie libere e delle tipologie dell'attività proposta.~~

~~8.11 Per la sola prenotazione di giornate consecutive, ciascun artista, sia esso diretto richiedente o semplice componente di un gruppo, una volta perfezionata tale prenotazione, potrà effettuare la successiva~~

~~solo al termine del periodo di assegnazione dello spazio. Le prenotazioni sono possibili solo per i 60 giorni successivi alla richiesta.~~

~~8.12 L'esercizio delle attività artistiche di strada non implica specifici requisiti professionali né restrizioni relative allo stato di occupazione di coloro che lo attuano, risultando sufficiente ai fini dell'assegnazione dello spazio la corretta prenotazione della richiesta secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento~~

~~8.13 La richiesta dovrà essere inserita nello strumento digitale predisposto dall'Amministrazione o, nel caso di malfunzionamento o impossibilità di utilizzo della App, inoltrata personalmente o per il tramite di e-mail all'ufficio competente del Comune.~~

ART. 8 BIS ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI AREA UNESCO

1 È sempre facoltà dell'Amministrazione interrompere, o vietare l'esibizione, o intimarne lo spostamento in presenza di altro interesse pubblico prevalente o violazione delle norme del presente regolamento.

2 È legittimo lo svolgimento negli spazi assegnati di diverse attività espressive di arte di strada nel contesto della stessa esibizione, purché ciò sia dichiarato al momento della prenotazione.

3 Gli spazi e gli orari di esibizione devono essere prenotati dal richiedente che specificherà i propri dati personali e i dati degli eventuali altri componenti del gruppo artistico, su apposito sistema di prenotazione messo a disposizione dalla Civica Amministrazione.

4 In sede di prima prenotazione di ogni anno solare, il richiedente dovrà anche specificare la tipologia, le modalità di esecuzione della propria attività. Sono ammesse attività diverse per uno stesso artista.

5 Nel caso di malfunzionamento del sistema di prenotazione o impossibilità di utilizzo dello stesso, la richiesta dovrà essere inoltrata per il tramite di e-mail all'ufficio competente del Comune.

6 In sede di prenotazione, il richiedente dovrà indicare la tipologia di emissione, di cui all'art. 5 bis comma 5 del presente Regolamento.

7 Per la sola prenotazione di giornate consecutive, ciascun artista, sia esso diretto richiedente o semplice componente di un gruppo, una volta perfezionata tale prenotazione, potrà effettuare la successiva solo al termine del periodo di assegnazione dello spazio. Le prenotazioni sono possibili solo per i 60 giorni successivi alla richiesta.

8 L'esercizio delle attività artistiche di strada non implica specifici requisiti professionali né restrizioni relative allo stato di occupazione di coloro che lo attuano.

9 Al fine di garantire l'equa fruizione degli spazi e la tutela delle diverse forme dell'arte di strada, l'avvicendamento delle discipline artistiche deve essere garantito negli spazi e negli orari individuati così come l'alternanza oraria tra le forme espressive dell'arte di strada con emissione acustica e senza emissione acustica. In caso di mancata prenotazione di una o più fasce orarie da parte delle attività senza emissione acustica, le stesse non potranno essere prenotate dalle attività con emissione acustica.

~~consentita, previa registrazione dell'artista, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento ed, inoltre, con le seguenti distanze: a)per le esibizioni con "nessuna emissione" e "bassa emissione" (di cui all'articolo 7.3) a 70 metri l'una dall'altra b)per le esibizioni con "media emissione" e "alta emissione" (di cui all'articolo 7.3) a 150 metri l'una dall'altra.~~

Art.13 BIS ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento ai sensi dell'articolo 6 comma 5 dello Statuto del Comune di Genova verrà pubblicato per 15 giorni ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA

Art. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

1 Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Genova.

2 Ai fini del presente Regolamento, per arte di strada si intende qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto "a cappello". Ad esclusivo esempio e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di: acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one-man-band, street-band, madonnari, dream painters, spray painters

3 Per mestiere artistico di strada si intende qualsiasi forma di attività artistica e creativa propria delle arti, svolta individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico finalizzata alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori, esoterici.

4 Il Comune di Genova intende pertanto

- promuovere la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni attraverso l'arte di strada;
- contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo di tutto il territorio cittadino anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- rendere la città attrattiva in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
- promuovere l'emersione di giovani talenti;
- promuovere la realizzazione di iniziative, rassegne e festival dedicato all'arte di strada;
- favorire la realizzazione di iniziative, rassegne e festival dedicate all'arte di strada, anche in collaborazione con i nove Municipi, promuovendo una distribuzione equilibrata e condivisa di questa disciplina sull'intero territorio cittadino.

5 Il presente Regolamento non si applica per le iniziative promosse dal Comune di Genova

Art. 2 PRINCIPI

Il Comune di Genova, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione, promuove lo sviluppo della cultura e della libertà dell'arte. Assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.



COMUNE DI GENOVA

Art.3 CAMPO DI APPLICAZIONE

1 Il presente Regolamento si applica alle categorie d'attività integranti le arti di strada, come definite al punto 1.2.

1.1 Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio del Comune di Genova fatte salve alcune norme speciali per quanto riguarda le aree di cui all'art.7 bis.;

2 Il presente Regolamento non si applica:

- a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private;
- b) agli esercenti spettacolo viaggiante;
- c) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 T.U.L.P.S.;
- d) alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico- espressivo;
- e) ai mestieri di strada.

Art.4 SOGGETTI DESTINATARI

Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche/professionali svolgono arti di strada o rendano espressioni artistiche di strada come indicato al precedente art. 1.2.

ART. 4 BIS NORME GENERALI

1 L'esercizio delle arti in strada è interdetto di norma a una distanza inferiore a metri 5 dall'accesso e a metri 2 dal resto del corpo dell'edificio di:

- immobili pubblici e privati;
- attività economiche ed eventuali loro pertinenze;
- monumenti e aree o luoghi di particolare rilevanza storico-artistica o ambientale.

2 L'esercizio delle arti di strada con emissione sonora è interdetto nelle seguenti aree:

- a una distanza inferiore a 40 metri dal perimetro dei luoghi di culto nell'Area UNESCO, di cui all'art. 7 bis; nel restante territorio comunale tale distanza può essere ridotta a 15 metri, esclusivamente nei periodi in cui non si svolgono funzioni religiose;
- a una distanza inferiore a 30 metri dalle strutture ospedaliere e di degenza;
- a una distanza inferiore a 30 metri da cimiteri, edifici scolastici e universitari e biblioteche nell'orario di apertura;

2.1 Per gli ambiti della città fuori dall'area UNESCO l'arte di strada è consentita, previa registrazione dell'artista, con le seguenti distanze:

- a) per le esibizioni con "nessuna emissione" e "bassa emissione" a 70 metri l'una dall'altra;
- b) per le esibizioni con "media emissione" e "alta emissione" a 150 metri l'una dall'altra.



COMUNE DI GENOVA

3 In prossimità e sotto i portici, porticati, archi, archivolti e gallerie è consentita l'arte di strada di solo bassa e nessuna emissione sonora, così come definite al successivo art. 5bis. Comma 4; in quelli antistanti i teatri e gli edifici dedicati alla diffusione della cultura, musicale e non, è consentita l'arte di strada di bassa e nessuna emissione sonora durante gli spettacoli e le attività.

4 La superficie di occupazione per ciascuna postazione non può superare i 10 mq.

5 La performance dovrà iniziare nel momento coincidente con il compimento dell'unità oraria e l'inizio della successiva, determinato secondo l'orario ufficiale vigente e comunque dovrà sempre terminare allo scoccare dell'ora esatta, indipendentemente dall'orario di inizio.

6 Non è consentito svolgere contemporaneamente un'attività espressiva e un mestiere artistico di strada.

7 Il Comune può prevedere specifiche indicazioni per artisti itineranti o per eventi specifici, esclusivamente a seguito di richiesta pervenuta ai competenti uffici e fermo restando il pieno rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento

8 L'Amministrazione, in particolari condizioni di necessità e/o urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari e/o concomitanti, può in ogni momento apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle arti di strada.

9 La Giunta può specificare i criteri restrittivi e le aree in cui è interdetto l'esercizio delle arti di strada.

10 L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

11 Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi od assimilabili.

12 Negli spazi della Metropolitana è consentita l'arte di strada di bassa e media emissione, oltre a quella senza emissione così come definite all'art. 5 bis comma 5. Sulla base di verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate, il Comune, in accordo con AMT, può prevedere specifiche disposizioni per tali spazi.

ART. 5 AREE DISPONIBILI

Abrogato.

ART. 5 BIS MODALITÀ E ORARI

1 Le arti di strada devono essere svolte con una durata della performance pari a un massimo di 60' minuti, nel medesimo luogo.

L'artista potrà esibirsi nella stessa postazione da un minimo di uno ad un massimo di quattro giorni consecutivi per ciascuna settimana, e per non più di un'ora al giorno.



COMUNE DI GENOVA

2 Le arti di strada devono essere realizzate nelle seguenti fasce orarie:

a) esibizioni senza emissioni sonore: tra le ore 10:00 e le ore 22:00;

b) esibizioni con emissioni sonore:

nel periodo **1° aprile - 30 ottobre** tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 16:00 e le ore 20:00 e fino alle ore 22:00 nel periodo estivo;

nel periodo **1° novembre – 31 marzo** tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 16:00 e le ore 19:00;

c) Sui lungomari:

- nel periodo **1° aprile - 30 ottobre**: tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 16:00 e le ore 20:00 e fino ore 23:00 nel periodo estivo;
- nel periodo **1° novembre – 31 marzo** tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 16:00 e le ore 19:00;

d) Perimetro UNESCO:

- nel periodo **1° aprile - 30 ottobre** tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 16:00 e le ore 20:00;
- nel periodo **1° novembre – 31 marzo** tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 16:00 e le ore 19:00;

Per specifiche postazioni, ricomprese nelle aree indicate all'art.7 bis, la Giunta comunale può prevedere orari diversi, più restrittivi.

3 Le arti di strada devono essere svolte per mezzo di modeste attrezzature mobili e nel rispetto:

- delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale, per quanto applicabili alla fattispecie;
- della normale circolazione stradale e pedonale;
- del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
- del mantenimento della pulizia e decoro del suolo;
- delle infrastrutture ed arredi presenti.

4 Le attività si svolgono:

a) senza che nella postazione sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria e senza che nella postazione siano collocati manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità, ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata e/o le opere esposte;



COMUNE DI GENOVA

- b) senza l'esercizio di alcuna attività di natura commerciale, esclusa l'autopromozione nel rispetto delle normative vigenti;
- c) senza attuare atti contrari alla pubblica decenza;
- d) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
- e) lasciando l'area – al termine dell'esibizione – pulita e libera da oggetti o cose;
- f) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;
- g) senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili, bensì con un allestimento precario ed estemporaneo ad uso dell'artista;
- h) senza utilizzo di animali;
- i) per l'esercizio della tecnica dello "spray painting" devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche:

relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", è richiesto l'utilizzo di prodotti non indelebili e che comunque non danneggino i selciati;

è vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente punto è fatto obbligo all'artista di dotarsi di teli ignifughi e altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali.

5 Le emissioni sono definite con le seguenti diciture:

- a) "nessuna emissione": esibizioni senza nessuna emissione musicale, vocale e parlata (mimi, statue viventi e simili);
- b) "bassa emissione": esibizioni con strumenti acustici e/o parlato e/o canto senza amplificazione, con l'eccezione di percussioni, strumenti a mantice e strumenti a fiato;
- c) "media emissione": esibizioni con amplificazione a livello sonoro contenuto, senza generatori, tali da non disturbare la quiete pubblica anche in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante e comunque con l'ausilio di amplificatori massimo 50 watt complessivi e con l'esclusione di percussioni, strumenti a mantice, strumenti a fiato categoria ottoni e sassofono;
- d) "alta emissione": esibizioni con amplificazione a livello sonoro più elevato, senza generatori, tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, anche in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante e comunque con l'ausilio di amplificatori massimo 100 watt complessivi;



COMUNE DI GENOVA

ART. 6 CANONE UNICO PATRIMONIALE

Per le espressioni artistiche di strada realizzate ai sensi del presente Regolamento non è dovuto il canone unico patrimoniale in quanto non si realizza il presupposto impositivo.

ART. 7 MODALITÀ E ORARI DI OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO

Abrogato

ART. 7 BIS NORME SPECIALI AREA UNESCO

1 Oltre a quanto previsto dall'art. 4 bis, l'esercizio dell'arte di strada nelle aree ricomprese nel Sito Unesco "Le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli" individuate come da cartina allegata al presente regolamento, è consentito esclusivamente, previo rilascio di titolo concessorio non trasferibile.

2 L'elenco delle postazioni disponibili viene approvato e periodicamente aggiornato con provvedimento della Giunta Comunale, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 4 bis comma 1, previo parere con natura facoltativa della Direzione di Area Corpo Polizia Locale, sulla base delle valutazioni e delle verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate, tenuto conto delle proposte del Tavolo di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 12 bis.

3 Per ogni postazione con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 sono individuati giorni ed orari di disponibilità nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 5 bis dal presente Regolamento.

4 L'arte di strada è consentita nell'area del cui presente articolo nelle postazioni individuate nella delibera DCG 102 del 29/08/2024, fino all'emanazione del nuovo provvedimento come indicato al comma 2.

ART. 8 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Abrogato

ART. 8 BIS ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI AREA UNESCO

1 È sempre facoltà dell'Amministrazione interrompere o vietare l'esibizione o intimarne lo spostamento in presenza di altro interesse pubblico prevalente o violazione delle norme del presente regolamento.

2 È legittimo lo svolgimento negli spazi assegnati di diverse attività espressive di arte di strada nel contesto della stessa esibizione, purché ciò sia dichiarato al momento della prenotazione.

3 Gli spazi e gli orari di esibizione devono essere prenotati dal richiedente che specificherà i propri dati personali e i dati degli eventuali altri componenti del gruppo artistico, su apposito sistema di prenotazione messo a disposizione dalla Civica Amministrazione.



COMUNE DI GENOVA

4 In sede di prima prenotazione di ogni anno solare, il richiedente dovrà anche specificare la tipologia, le modalità di esecuzione della propria attività. Sono ammesse attività diverse per uno stesso artista.

5 Nel caso di malfunzionamento del sistema di prenotazione o impossibilità di utilizzo dello stesso, la richiesta dovrà essere inoltrata per il tramite di e-mail all'ufficio competente del Comune.

6 In sede di prenotazione, il richiedente dovrà indicare la tipologia di emissione, di cui all'art. 5 bis comma 5 del presente Regolamento.

7 Per la sola prenotazione di giornate consecutive, ciascun artista, sia esso diretto richiedente o semplice componente di un gruppo, una volta perfezionata tale prenotazione, potrà effettuare la successiva solo al termine del periodo di assegnazione dello spazio. Le prenotazioni sono possibili solo per i 60 giorni successivi alla richiesta.

8 L'esercizio delle attività artistiche di strada non implica specifici requisiti professionali né restrizioni relative allo stato di occupazione di coloro che lo attuano.

9 Al fine di garantire l'equa fruizione degli spazi e la tutela delle diverse forme dell'arte di strada, l'avvicendamento delle discipline artistiche deve essere garantito negli spazi e negli orari individuati così come l'alternanza oraria tra le forme espressive dell'arte di strada con emissione acustica e senza emissione acustica. In caso di mancata prenotazione di una o più fasce orarie da parte delle attività senza emissione acustica, le stesse non potranno essere prenotate dalle attività con emissione acustica.

ART.9 CONTROLLI

Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e degli altri organi a ciò preposti.

ART.10 MONITORAGGIO E CONDIVISIONE

Abrogato

ART. 11 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Le sanzioni previste nel presente regolamento e nelle norme richiamate vengono erogate sulla base dei principi di cui alla legge 689/81. È ammesso il pagamento in misura ridotta.

In caso di reiterate violazioni alle norme del presente regolamento o nel caso di ripetute segnalazioni di disturbo riferite all'artista che nel corso della sua esibizione produca emissioni sonore, ancorché non sanzionabili, il personale addetto al controllo può ordinare all'artista di strada la cessazione immediata della sua esibizione o il suo spostamento presso altra postazione libera.



COMUNE DI GENOVA

ART 12 ENTRATA IN VIGORE

Abrogato

ART.12 BIS TAVOLO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO


È istituito, quale sede di confronto e approfondimento, il Tavolo di coordinamento e di monitoraggio per valutare gli impatti del presente Regolamento. Il Tavolo è convocato e presieduto dall'Assessore alla Cultura o suo delegato, almeno due volte l'anno ed è composto dalle rappresentanze degli artisti, dei commercianti, degli inquilini e dai rappresentanti della Direzioni competenti in ambito Cultura, in ambito Ambiente e della Polizia Locale.

ART. 13 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Abrogato

ART.13 BIS ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento ai sensi dell'articolo 6 comma 5 dello Statuto del Comune di Genova verrà pubblicato per 15 giorni ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



Legend/Legenda

Core Zone
(15,7741122 ha)

Buffer Zone
(98.7259795 ha)

Total Area
114.5000917 ha

Scale (scala) 1:2500



Vectorial Map - Municipality of Genoa
Carta Tecnica Comune di Genova

Site Coordinates / Coordiante Sito
494.442,34 - 4.917659,21

RDN2008 / UTM zone 32N
(EPSG:7791)



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
199 N. 238 / 2026 DEL 23/06/2026 AD OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEGLI ARTISTI DI STRADA APPROVATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N. 37/2024.

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

01/07/2026

Direttore di Area Organizzazione Servizi Culturali ed Educativi
Dottoressa Lidia Bocca

Firmato digitalmente